

# Statuto dell'Associazione

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA

- 1) **FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE** E' costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. c.c., l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA FAMILIARITÀ ED EREDITARIETÀ DEI TUMORI GASTROINTESTINALI", in forma abbreviata "A.I.F.E.G."
- 2) **SEDE E DURATA** L'Associazione ha Sede Legale c/o Saving Compani S.r.l. Via Marche,54 Roma. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi amministrative. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050 (duemilacinquanta).
- 3) **SCOPI ISTITUZIONALI** L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione ha il divieto di esercitare attività imprenditoriali o di parteciparvi, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. L'Associazione non ha finalità sindacali; è comunque vietato il perseguimento di tali finalità. L'Associazione si propone di: a – contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo delle familiarità e delle predisposizioni ereditarie dei tumori gastroenterici, anche mediante l'erogazione di premi o borse di studio; b – svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati o di terzi interessati con programmi annuali di attività formativa ECM; c – collaborare con gli Organi di Governo, il Ministero della Salute, le regioni, le aziende e le unità sanitarie locali, le università, organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche in genere, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica, nazionale ed internazionale; d – collaborare con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) per la elaborazione, diffusione ed adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza nell'ambito dello studio delle familiarità e delle predisposizioni ereditarie dei tumori gastroenterici; e – promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre associazioni, società ed organismi scientifici nella predetta area di studio; f – facilitare lo scambio culturale ed informativo tra gastroenterologi, oncologi, chirurghi, genetisti, biologi molecolari, farmacologi ed altri cultori interessati allo studio, anche mediante l'organizzazione di riunioni e congressi scientifici e la promozione di ogni altra iniziativa proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea degli Associati; g – stimolare lo sviluppo culturale, la formazione e l'istruzione nel campo delle familiarità e delle predisposizioni

ereditarie dei tumori gastroenterici; h – incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica con le imprese operanti nel settore sanitario e farmaceutico. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle stabilite nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo.

- 4) **ASSOCIATI** Possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associati, senza limitazioni, previa verifica del possesso dei requisiti statutari da parte del Consiglio Direttivo, tutti i cultori della disciplina, nonché tutti i soggetti appartenenti alle categorie professionali, ai settori specialistici od alle discipline dei servizi del S.S.N., ovvero svolgenti attività lavorativa nelle aree che l'Associazione rappresenta. L'Associato è tenuto a versare una quota associativa annua, nella misura che sarà determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione al rendiconto economico. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una quota associativa ridotta per gli Associati in età inferiore ai 35 anni o che non abbiano un rapporto di lavoro continuativo con strutture pubbliche o private. L'Associato, previo accertamento della regolarità dei versamenti della quota sociale, ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle attività sociali. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di due deleghe. E' vietata una partecipazione solo temporanea alla vita associativa.
  
- 5) **ORGANI SOCIALI** Gli organi dell'Associazione sono: – l'Assemblea degli Associati; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente ed il Vice Presidente; – il Segretario; – il Tesoriere. E' vietata la retribuzione delle cariche sociali.
  
- 6) **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** L'Assemblea ordinaria degli Associati sarà convocata annualmente dal Presidente o, in sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od in occasione del Congresso Annuale. L'Assemblea ordinaria: a – approva il bilancio, consuntivo e preventivo; b – determina il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, e, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; c – determina il numero, nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale annuale; d – delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente atto e su ogni altro argomento ritenuto di interesse e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un quarto degli Associati. In quest'ultima ipotesi, gli Associati richiedenti dovranno chiedere al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di inserire all'ordine

del giorno l'argomento da trattarsi; e – delibera sull'esclusione dell'Associato; f – delega un socio od un Collegio di soci, sino ad un massimo di cinque, in numero dispari, scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo, a verificare il tipo e la qualità delle attività svolte dall'Associazione con obbligo di redigere una relazione in occasione del Congresso annuale o quando sarà ritenuto opportuno dalla maggioranza del Collegio dei Delegati o dal Consiglio Direttivo; in caso di formazione di un Collegio, i Delegati nomineranno un Coordinatore Responsabile. L'Assemblea sarà convocata in sede straordinaria quando sia necessario deliberare in relazione ad eventuali modifiche del presente Statuto, nell'ipotesi di cui all'art. 20 e quando sia richiesto da almeno un quarto degli Associati; in quest'ultima ipotesi il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro trenta giorni. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere convocata con idoneo avviso, reso noto anche con mezzi di comunicazione telematici od informatici, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione, e dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare, ogni altra comunicazione ritenuta utile. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di una percentuale di Associati, aventi diritto al voto, pari al 51% (cinquantuno per cento) in prima convocazione e pari al 25% (venticinque per cento) in seconda convocazione, e delibera con votazione a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da altra persona indicata dall'Assemblea stessa.

- 7) **CONSIGLIO DIRETTIVO** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di consiglieri, da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri. Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente e di almeno la metà dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno ed almeno due volte all'anno, nonché su richiesta di almeno tre consiglieri, con comunicazione idonea che dovrà pervenire ai componenti, anche con mezzi informatici o telematici, almeno il giorno precedente quello di convocazione. Il Consiglio resta in carica tre esercizi ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili, con l'esclusione di quelli nominati nell'atto costitutivo.
- 8) **PRESIDENTE** L'Assemblea degli Associati nomina il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. Il Presidente ha la legale

rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Può delegare la rappresentanza a terzi, anche non associati, per singoli atti.

- 9) **VICE PRESIDENTE** In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo, nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e nei giudizi.
- 10) **SEGRETARIO** Il Segretario, immediatamente dopo l'elezione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione. Provvede all'organizzazione dell'Assemblea degli Associati, del Congresso Nazionale e delle riunioni scientifiche, coordinando le attività correlate ed eventualmente meglio individuando e precisando i temi e gli argomenti da trattare. Resta in carica tre esercizi e non è immediatamente rieleggibile.
- 11) **TESORIERE** Il Tesoriere, immediatamente dopo l'elezione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Redige e cura la tenuta dei libri contabili, sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo annuali secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge. Collabora con il Segretario all'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati, del Congresso Nazionale e delle riunioni scientifiche. Resta in carica tre esercizi e non è immediatamente rieleggibile.
- 12) **PRESIDENTE ED ASSOCIATI ONORARI** L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Associati Onorari ed un Presidente Onorario.
- 13) **ENTRATE E PATRIMONIO** Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali versate dagli Associati. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; b) eventuali erogazioni da chiunque ed a qualsiasi titolo prestate, contributi, donazioni e liberalità in genere, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM dovranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli Associati, degli iscritti, di Enti Pubblici o Privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi

medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

- 14) **ESERCIZIO SOCIALE** Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati in occasione della prima convocazione utile. In occasione della prima convocazione utile successiva alla chiusura dell'esercizio il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati il conto consuntivo, con conto economico redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Consigliere o del Collegio delegati alla verifica dell'attività, ed il conto preventivo.
- 15) **CONGRESSO NAZIONALE** Il luogo di svolgimento del Congresso Nazionale è proposto di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea degli Associati, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica. Il Congresso Nazionale si svolge ogni anno. Il programma sarà stabilito dal Comitato Organizzatore locale designato dall'Assemblea degli Associati in accordo col Consiglio Direttivo. Tale programma si articolerà in: a) letture, tavole rotonde, relazioni di gruppi di ricerca; b) comunicazioni scientifiche e "poster discussions" previamente selezionate su temi preordinati od a tema libero, alle quali deve essere riservata una collocazione centrale e preminente nell'ambito dei lavori. Il Comitato Organizzatore provvederà a redigere un regolamento per lo svolgimento dei lavori congressuali e dei relativi interventi e provvederà altresì a trasmetterlo tempestivamente agli Associati.
- 16) **PREMI E BORSE DI STUDIO** L'Associazione può mettere a disposizione di giovani studiosi o ricercatori, di età non superiore a 35 anni, anche non Associati, premi o borse di studio. La copertura finanziaria di tali iniziative sarà imputata al fondo dell'Associazione e potrà provenire anche da donazioni di Enti Pubblici o Privati, anche economici. I parametri ed i criteri per l'assegnazione delle borse o premi di studio sono stabiliti nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

- 17) **RECESSO DELL'ASSOCIATO** La dichiarazione di recesso, nei casi in cui è ammesso dalla legge e dal presente atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata A.R. e deve essere annotata nel libro degli Associati a cura degli amministratori. Il mancato pagamento della quota associativa annuale per almeno due esercizi sociali equivale a recesso e retroagisce al primo gennaio dell'esercizio per cui il pagamento non è avvenuto.
- 18) **ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO** La proposta motivata di esclusione deve pervenire all'Associato almeno trenta giorni prima di quello previsto dall'assemblea chiamata a deliberare. L'esclusione, in casi previsti dalla legge per gravi violazioni dello statuto sociale, deve essere deliberata dall'assemblea degli Associati, con le maggioranze previste dall'art. 6 e deve essere comunicata all'Associato a mezzo di lettera raccomandata A.R.. Contro la deliberazione di esclusione l'Associato può ricorrere esclusivamente al Collegio arbitrale previsto dall'art. 21 entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale può sospendere l'esecuzione della deliberazione. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro degli Associati, da effettuarsi a cura del segretario-tesoriere.
- 19) **MODIFICHE DEI PATTI ASSOCIATIVI** Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere formulate da almeno un quinto degli Associati non morosi con i versamenti e saranno portate a conoscenza degli altri Associati almeno un mese prima dell'Assemblea degli Associati in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione. L'Assemblea potrà anche autorizzare la votazione per posta.
- 20) **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** L'Associazione potrà essere liquidata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati che nominerà il liquidatore e stabilirà la destinazione del patrimonio. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La proposta di scioglimento dovrà essere formulata da almeno un quinto degli iscritti con le stesse modalità previste dall'art. 6.
- 21) **CLAUSOLA ARBITRALE** Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi sull'interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione dell'Associato, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 c.p.c.. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà,

su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo. Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede l'Associazione, non sarà tenuto all'osservanza di alcuna norma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente. Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti. I soggetti costituenti un'unica parte ed un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli eventuali atti. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. c.p.c.. Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede l'Associazione.